

DETERMINAZIONE

N° 00343 DEL 06.03.2019

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI E ASSICURATIVI

OGGETTO: Convenzione con Università Magna Graecia di Catanzaro Facoltà di Medicina e Chirurgia – Ampliamento rete formativa Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali e Assicurativi, in forza della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n°35 del 18 gennaio 2019, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

PREMESSO

che il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Titolo VI, art. 34 e seguenti, prevede che una scuola di specializzazione medica operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

che il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 prevede il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria operanti nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

che il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Calabria n. 64 del 05.07.2016 definisce la riorganizzazione delle reti assistenziali;

che il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 identifica, fra l'altro, i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola;

che la rete formativa, secondo quanto previsto dal D.I. n. 402/2017 è costituita da "Strutture di sede della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, nonché da eventuali strutture di supporto che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede, (dette Strutture collegate)", oltre che da eventuali Strutture complementari;

che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza possiede gli standard minimi generali e specifici richiesti dal predetto Decreto per l'accreditamento e l'inserimento nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università Magna Graecia;

che, con nota n. 948 del 25.01.2019, l'Università di Catanzaro ha inoltrato richiesta di collaborazione con questa Azienda per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell'U.O. di Anatomia Patologica dell'A.O. di Cosenza quale struttura complementare, per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola;

che il Direttore ff. dell'U.O.C. di Anatomia Patologica ha espresso parere favorevole;

che si può procedere, pertanto, alla stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, che allegata al presente provvedimento viene a formarne parte integrante e sostanziale, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e delle prestazioni necessarie per la formazione specialistica secondo gli standard e i requisiti definiti dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017;

che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per lo svolgimento della suindicata attività formativa, mette a disposizione le strutture e le attrezzature degli ambulatori di diagnostica strumentale, al fine di contribuire al completamento dell'attività assistenziale richieste per la formazione dei medici specializzandi, nonché la messa a disposizione dei servizi, attività, laboratori e ogni altra struttura di supporto necessaria allo svolgimento delle predette attività formative;

che l'A.O. di Cosenza è già munita di copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41 comma III, D.legs n. 368/1999);

che la stipula della summenzionata Convenzione non comporta spese a carico dell'Azienda;

che la suddetta Convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) a partire dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta delle Parti;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n.11/2004;

Visto il Decreto legislativo 17.8.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI (articoli 34 – 46) in materia di formazione dei medici specialisti;

Visto il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”);

Visto il Decreto interministeriale n. 68 del 04 febbraio 2015 relativo al riordino degli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”);

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di procedere alla stipula di Convenzione con l'Università Magna Graecia di Catanzaro Facoltà di Medicina e Chirurgia, per lo svolgimento delle attività formative delle Scuole di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di precisare che la suddetta Convenzione entra in vigore dalla data di stipula ed avrà la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovata salvo diversa determinazione delle Parti;

di trasmettere copia del presente atto all'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, per i conseguenti provvedimenti;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

di precisare, altresì, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n.11/2004.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Iaccino

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determinazione, in copia:

- è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, li _____

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Ass.vi
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale N.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li _____

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Ass.vi
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____
del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____
del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Ass.vi
(Dott. Vincenzo Scoti)
